

CIRC. N. 96

Celenza V.re, 31 gennaio 2025

Ai genitori/tutori degli alunni
Al personale docente
Al personale ATA
Bacheca R.E.
E, p.c.
Al DSGA

OGGETTO: Misure di profilassi per il controllo della pediculosi nelle scuole - a. s. 2024-2025

Al fine di prevenire l'insorgere del fenomeno della pediculosi, che facilmente può diffondersi in una comunità scolastica, considerato che la responsabilità principale della prevenzione e del trattamento della pediculosi è della famiglia, i genitori sono invitati a controllare periodicamente il capo dei propri figli, onde accertarsi della eventuale presenza di pidocchi o di loro uova (lendini).

Qualora il controllo dovesse risultare positivo, il genitore, anche sulla base di quanto contenuto nella Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 13 marzo 1998, che di seguito si riporta: *"In caso di infestazioni da P. humanus capitis, restrizione della frequenza di collettività fino all'avvio di idoneo trattamento disinfestante, certificato dal medico curante"* è tenuto a rivolgersi al medico di propria fiducia e a provvedere allo specifico trattamento.

Misure di prevenzione in ambito familiare

La famiglia ha la responsabilità principale della prevenzione, identificazione e corretto trattamento della pediculosi per i propri figli. Infatti tra le normali cure che vengono rivolte al bambino (pulizia personale, vestiario, cibo ecc.) va incluso anche il controllo settimanale dei capelli per identificare eventuali lendini o parassiti. Se il genitore sospetta l'infestazione, come per qualsiasi altra affezione, dovrà **consultare il medico** curante per la conferma della diagnosi e per la prescrizione del trattamento. Dovrà inoltre **informare tempestivamente la scuola** e/o la comunità frequentata per favorire l'attivazione di un controllo da parte degli altri genitori sui bambini ed evitare una possibile epidemia. L'educazione dei genitori riguardo al riconoscimento ed al trattamento della pediculosi è quindi assolutamente indispensabile. Nessuna prevenzione è possibile se non l'osservazione quotidiana del capo. I genitori sono invitati a controllare regolarmente i capelli dei figli anche se asintomatici ed in assenza di casi nelle comunità frequentate.

TRATTAMENTO

Un trattamento scrupoloso risolve facilmente la situazione, anche se non evita future ricadute. A diagnosi accertata occorre:

- effettuare il trattamento antiparassitario prescritto dal medico curante;
- eliminare le lendini, sfilandole una ad una, per evitare che quelle rimaste vitali, schiudendosi, possano perpetuare l'infestazione (ci si può aiutare con un pettine a denti fitti);
- ripetere il trattamento antiparassitario dopo 7 giorni, per rendere più efficace la disinfestazione;

- effettuare contemporaneamente il trattamento antiparassitario ai familiari risultati infestati dal parassita, per evitare il rischio di reinfestazione;
- bonificare gli oggetti che possono essere veicolo di diffusione dell'infestazione: le spazzole e i pettini vanno personalizzati e disinfettati mediante immersione in acqua calda (temperatura superiore ai 55°C); copricapo, sciarpa, lenzuola, cuscini, coperte, asciugamani si disinfestano con lavaggio a macchina (temperatura 55-60°C), oppure tramite lavaggio a secco.

Lavare spesso i capelli o usare la spazzola non previene, né combatte la pediculosi. Non è necessario effettuare disinfestazioni degli ambienti, le normali pulizie con gli usuali detergenti sono più che sufficienti. Ai fini della riammissione scolastica, la normativa specifica stabilisce che il bambino può essere riammesso a scuola *"... il giorno dopo il primo trattamento, poiché il rischio di trasmissione è ridotto dalla terapia. L'avvenuto trattamento può essere certificato dal medico curante o dichiarato per iscritto da uno dei genitori/tutori"*. In presenza di particolari criticità (ripresentarsi frequente del problema, scarsa attenzione da parte della famiglia interessata) verrà richiesta espressamente la certificazione del medico curante, per la riammissione scolastica dei bambini con infestazione.

Protocollo operativo per la scuola

Nell'ambito delle azioni ordinarie di prevenzione gli insegnanti sono invitati a diffondere la presente informativa ai genitori, con particolare riferimento a quelli delle scuole primarie e dell'infanzia.

In casi isolati, sospetti ma non accertati, e/o su segnalazione da parte di un singolo genitore, il docente potrà inizialmente, sentito la D.S., comunicare direttamente ai familiari dell'alunno, in modo informale, la necessità di un controllo.

Si ricorda in proposito che la normativa vigente (Circolare Ministro Sanità n. 4 del 13/03/1998), in casi straordinari, stabilisce la sospensione della frequenza scolastica dei soggetti affetti fino all'avvio di idoneo trattamento disinfestante, certificato dal medico curante. L'allontanamento obbligatorio può e deve essere disposto su iniziativa del Dirigente Scolastico, in caso di infezione accertata con la collaborazione della famiglia (non potendo il Dirigente Scolastico sottoporre a controllo un bambino senza l'autorizzazione dei genitori). Qualora esistessero dubbi sulla effettiva presenza dell'infestazione, il Dirigente Scolastico può però, in via cautelativa, richiedere una visita del medico curante ed idonea certificazione attestante o l'assenza dell'infestazione o l'avvenuto trattamento. Se la situazione persiste la scuola contatterà il Referente per le malattie infettive del Dipartimento di Prevenzione che valuterà le azioni da intraprendere nello specifico (es. colloquio col pediatra, convocazione dei genitori, riunione a scuola ecc.).

Nel caso in cui il mancato controllo del bambino da parte dei genitori possa far sospettare una mancanza della figura genitoriale, il Dirigente Scolastico segnala il caso ai Servizi Sociali competenti.

TUTELA DELLA PRIVACY

Nel rispetto delle misure di sicurezza dei dati personali e sensibili, tutti gli operatori scolastici e sanitari coinvolti sono tenuti al segreto professionale ed a mettere in atto, durante l'applicazione di ogni fase del protocollo, tutte le misure sulla tutela dei dati personali e sensibili, come previsto dal Decreto Legislativo 169/2003 "Codice in materia di protezione personale dei dati" e successiva modifica del Dlgs 101/2018 e riportato nel regolamento dell'Istituto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Carmela Vendola

Firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993